




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 491-B

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato – A.S. 1201)

N. 430– 29 marzo 2022



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 491-B

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato – A.S. 1201)

N. 430 – 29 marzo 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI.....	- 3 -
ARTICOLI 5, 6 E 8.....	- 3 -
REGISTRO PUBBLICO TELEMATICO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	491-B
Titolo:	Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	approvato dalla Camera e modificato dal Senato
Relazione tecnica	presente
Relatrice per la	Provenza
Commissione di merito:	
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	XII Commissione

PREMESSA

Il progetto di legge reca disposizioni in materia di trasparenza e di diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici (di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari) ed i soggetti che operano nel settore della salute (ivi comprese le organizzazioni sanitarie).

Il provvedimento, già approvato dalla Camera¹, è stato modificato dal Senato².

Durante l'esame presso il Senato sono state presentate due relazioni tecniche³.

Si esaminano di seguito le modifiche introdotte dal Senato considerate dalle relazioni tecniche.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 5, 6 e 8

Registro pubblico telematico, sanzioni e disposizioni finanziarie

Le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato prevedono quanto segue.

- Copertura oneri connessi all'attuazione dell'articolo 5 (registro pubblico telematico).

¹ In merito al testo esaminato, in prima lettura presso la Camera, nella versione trasmessa per i pareri alle Commissioni competenti in sede consultiva, si rinvia alla Nota del servizio Bilancio n. 14 del 20 febbraio 2019.

² Approvato con modifiche in data 23 febbraio 2022 dalla 12ª Commissione del Senato in sede redigente.

³ Relazione tecnica del 23 luglio 2019 e relazione tecnica del 26 febbraio 2021.

In recepimento di una condizione posta, ex art. 81 Cost., dalla Commissione Bilancio del Senato (seduta del 22 febbraio 2022), si dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2022 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provveda, quanto a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2022, e, quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute (comma 9).

Si ricorda che la norma, nel testo approvato dalla Camera, istituisce nel sito internet istituzionale del Ministero della salute il registro pubblico telematico denominato «Sanità trasparente». Nel registro sono pubblicati i dati risultanti dalla pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi e dalle comunicazioni e gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 7, del provvedimento in esame. Nel precedente testo, le norme stabilivano che agli oneri derivanti dall'istituzione del registro pubblico telematico, pari a 300.000 euro per l'anno 2019 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si sarebbe provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

- Destinazione proventi delle sanzioni (articolo 6 – vigilanza e sanzioni). In recepimento di una condizione posta, ex art. 81 Cost., dalla Commissione Bilancio del Senato (seduta del 16 marzo 2021), si dispone che i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte dal Ministero della salute (comma 12).

Si ricorda che la norma, nel testo approvato dalla Camera, prevedeva che le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo in esame fossero versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinati, in misura pari alla metà, al conseguimento delle finalità del provvedimento in esame. Secondo la lettera di trasmissione della RT del 23 luglio 2019 le modifiche sono necessarie in quanto l'articolo 6, che reca disposizioni nell'ambito della vigilanza e delle sanzioni, disponeva l'integrale riassegnazione dei proventi derivanti da sanzioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute e ne destinava il 50 per

cento alle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 6. Il testo non forniva alcuna indicazione circa la destinazione del restante 50 per cento degli introiti dei quali si prevedeva la riassegnazione.

- Disposizioni finanziarie (articolo 8). In recepimento di una condizione posta, ex art. 81 Cost., dalla Commissione Bilancio del Senato (seduta del 16 marzo 2021), viene introdotta una clausola di invarianza in base alla quale ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Atti soggetti a pubblicità (articoli 3 e 5). Per quanto riguarda l'individuazione degli atti soggetti a pubblicità legale, da un lato vengono elevate le soglie minime di valore oltre le quali gli atti sono soggetti a pubblicità, dall'altro si esplicita che le erogazioni e gli accordi includono anche le "convenzioni".

La relazione tecnica descrive le norme, afferma la neutralità di ciascuna di esse (eccetto l'articolo 5, sul registro pubblico telematico), con riferimento all'aggiornamento del riferimento temporale dell'onere (di cui all'articolo 5) afferma che il fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia, accantonamento del Ministero della salute presenta le necessarie disponibilità per fronteggiare gli oneri ivi previsti.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che talune delle integrazioni introdotte dal Senato sono volte a recepire le condizioni poste dalla Commissione Bilancio del Senato ed altre modificano, in modo parziale, disposizioni considerate prive di effetti finanziari e riferibili ad attività svolte da soggetti privati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 9 dell'articolo 5 - come modificato nel corso dell'esame al Senato su avviso conforme del Governo - fa fronte agli oneri relativi all'istituzione e alla tenuta del registro pubblico telematico denominato «Sanità trasparente», di cui al medesimo articolo 5, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute;

- quanto a 50.413 euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, relativo al triennio 2022-2024.

In proposito, si ricorda che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo trasmesso dalla Camera l'8 aprile 2019 sono state volte, da un lato, ad aggiornare - in considerazione del protrarsi dell'iter legislativo - la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2022, dall'altro, ad imputare parte degli oneri stessi alle risorse di cui al citato articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009, anziché porli integralmente a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute.

Tanto premesso, in merito alla prima modalità di copertura si rammenta che, ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge di contabilità pubblica, con la legge di bilancio le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati in esito al riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possono essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su appositi fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, ferma restando la coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

In tale quadro, si fa presente che nello stato di previsione del Ministero della salute le risorse finanziarie rivenienti dal predetto riaccertamento sono iscritte, quanto a quelle di parte corrente, sul Fondo di cui al capitolo 1084 e, quanto a quelle in conto capitale, sul Fondo di cui al capitolo 7051, e che gli stessi per l'anno 2022 recano uno stanziamento pari - rispettivamente - ad euro 19.450.753 e ad euro 6.500.000⁴.

Ciò posto, come è dato ricavare da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato oggetto di riduzione dovrebbe essere, nello specifico, il Fondo di parte corrente del Ministero della salute alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal suddetto riaccertamento, giacché sul capitolo 1084 per l'anno 2022 risulta accantonato in conto

⁴ Si veda il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 31 dicembre 2021, recante la ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato relativo al triennio 2022-2024.

competenza, in vista dell'approvazione definitiva di provvedimenti non ancora divenuti legge, quale è quello in esame, proprio l'importo di 300.000 euro. Ferma restando la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla correttezza di tale ricostruzione, occorre rilevare che, sotto il profilo meramente testuale, al comma 9 dell'articolo 5 sarebbe stato preferibile, da un lato, fare diretto riferimento alla riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi del richiamato articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, anziché in termini generici all'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione, essendo quest'ultima una norma di carattere essenzialmente procedurale, dall'altro, esplicitare la natura di parte corrente del Fondo utilizzato.

Ciò stante, considerato che le risorse utilizzate risultano disponibili e libere da impegni eventualmente già assunti a valere sulle risorse stesse, al fine di evitare una ulteriore lettura parlamentare, dovrebbe essere valutata l'opportunità di non introdurre modifiche al testo, posto che le stesse avrebbero comunque carattere meramente formale. Su tale aspetto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito alla seconda modalità di copertura non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di cui si prevede la riduzione reca le occorrenti disponibilità.

Con riguardo all'articolo 8, si fa presente che lo stesso reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che - ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, di cui si è in precedenza detto - le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione della proposta di legge in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.